

**BANDO TRIENNALE PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE
 A PROMUOVERE LA LINGUA FRIULANA NEL SETTORE DELLA RICERCA
 SCIENTIFICA
 (B.RS. 2015-2017)**

**Articolo 1
 (Finalità)**

1. L'Agenzie regionâl pe lenghe furlane, di seguito ARLeF, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per la promozione della lingua friulana nei settori dell'editoria, dello spettacolo e della ricerca scientifica, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF n. 31 del 5 novembre 2012, d'ora in poi "Regolamento", emana il seguente bando triennale 2015-2017 per il sostegno delle attività finalizzate a promuovere la lingua friulana nel settore della ricerca scientifica.

**Articolo 2
 (Beneficiari)**

1. Possono accedere ai contributi di cui al presente bando:
 - a) gli enti pubblici, così come individuati dall'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
 - b) i soggetti privati rientranti in una delle seguenti categorie:
 - 1) fondazioni, associazioni ed enti senza scopo di lucro;
 - 2) imprese e società.
2. I beneficiari hanno la propria sede legale o operativa, quest'ultima formalmente istituita da almeno un anno, in uno dei comuni compresi nel territorio regionale in cui la lingua friulana è tradizionalmente e significativamente parlata, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana).
3. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), possiedono una particolare qualificazione ai fini della realizzazione delle iniziative proposte.
4. Qualora il contributo si configuri quale aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, esso è concesso nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») pubblicato sulla GUUE L. n. 379 del 28 dicembre 2006 e nei limiti del massimale ivi consentito.

**Articolo 3
 (Risorse, obiettivi e iniziative progettuali finanziabili)**

1. Le risorse totali messe a disposizione con il presente bando per l'anno 2015 sono pari a 20.000,00 euro e sono interamente destinate all'Obiettivo 1 come di seguito descritto, anche con riferimento all'importo massimo del contributo concedibile per l'iniziativa progettuale:

Obiettivo	Iniziativa progettuale finanziabile	Importo totale messo a disposizione per l'Obiettivo per l'anno 2015	Importo massimo del contributo concedibile per ciascuna iniziativa per l'anno 2015
1. Promuovere l'alfabetizzazione in lingua friulana sul territorio ed incentivare la diffusione della grafia ufficiale della	Organizzazione di corsi di alfabetizzazione in lingua friulana per adulti anche mediante l'utilizzo degli strumenti	20.000,00	20.000,00

lingua friulana	informatici (GDBTF, correttore ortografico e altri strumenti in rete a uso libero)		
-----------------	--	--	--

2. Il finanziamento delle annualità successive alla prima sarà disposto secondo quanto previsto dall'articolo 7.

Articolo 4

(Limiti di spesa e di finanziamento)

1. L'entità minima della spesa ritenuta ammissibile per le singole iniziative progettuali, ai fini della loro valutazione, è pari ad un terzo dell'importo massimo del contributo concedibile per ognuna di esse.
2. La misura massima del contributo concesso dall'ARLeF per ciascuna iniziativa progettuale, per ciascuna annualità di riferimento, non può essere superiore al novanta per cento dell'importo della spesa ritenuta ammissibile.
3. Il cofinanziamento minimo che il beneficiario garantisce con le entrate derivanti da altri contributi o finanziamenti pubblici o privati, ottenuti per la medesima iniziativa, con le entrate generate dalla realizzazione dell'iniziativa stessa, ovvero con fondi propri non può essere inferiore, per ciascuna annualità di riferimento, al dieci per cento dell'importo della spesa ritenuta ammissibile.

Articolo 5

(Termini)

1. L'iniziativa progettuale è portata a termine, per ciascuna annualità di riferimento, al massimo entro 12 mesi dal ricevimento, da parte del soggetto beneficiario, della comunicazione dell'ARLeF inerente alla concessione del contributo.
2. Eventuali proroghe possono essere accordate nei casi e con le modalità previste dal Regolamento.

Articolo 6

(Modalità di presentazione della domanda)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 possono presentare, a valere sul presente bando, non più di una domanda, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.
2. Ogni domanda può riferirsi ad una sola iniziativa progettuale, a pena di inammissibilità. Sono altresì inammissibili le domande presentate da soggetti beneficiari di finanziamenti a valere su bandi precedenti, qualora l'obiettivo dell'iniziativa progettuale coincida con quello del bando precedente e l'iniziativa progettuale finanziata non si sia ancora conclusa.
3. La domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o da altra persona munita di delega e poteri di firma, è predisposta a pena di inammissibilità sulla base del modello allegato al presente bando e contiene le seguenti informazioni:
 - a) relazione inerente alle caratteristiche del soggetto proponente;
 - b) proposta progettuale, contenente:
 - 1) relazione illustrativa dell'iniziativa progettuale proposta e delle sue specifiche modalità di realizzazione;
 - 2) preventivo particolare con l'indicazione di ogni singola voce di spesa, nel rispetto dei limiti fissati dal bando;
 - 3) piano di finanziamento recante: l'entità del contributo richiesto all'ARLeF, che in ogni caso non può superare l'importo massimo del contributo concedibile per la specifica iniziativa progettuale; l'evidenza analitica del cofinanziamento derivante dagli altri contributi o finanziamenti pubblici o privati, ovvero delle entrate generate dalla

realizzazione dell'iniziativa stessa, ovvero dei fondi propri del beneficiario, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 4;

- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa a: nomina a Legale rappresentante; partita IVA; ritenuta IRES del 4%; esenzione dall'imposta di bollo; presentazione modello enti associativi – EAS (solo per fondazioni, associazioni o enti senza scopo di lucro); rispetto articolo 12, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22; elenco delle cariche sociali (solo per a fondazioni, associazioni o enti senza scopo di lucro); iscrizione alla Camera di commercio, Ufficio Registro delle imprese, e oggetto sociale (solo per imprese e le società);
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») e dei limiti del massimale ivi consentito (solo per le imprese e le società);
- e) copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore o altra documentazione equipollente, dalla quale desumere con chiarezza la configurazione giuridica dell'ente (solo per fondazioni, associazioni o enti senza scopo di lucro, qualora non siano stati già depositati presso l'ARLeF);
- f) modulo relativo alle modalità di pagamento;
- g) copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante.

5. La domanda è presentata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale.

6. **La domanda dovrà PERVENIRE entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 25 novembre 2015** mediante consegna presso la sede dell'ARLeF in via della Prefettura, 13 33100 UDINE, oppure mediante invio via PEC all'indirizzo arlef@certgov.fvg.it. Per nessun motivo saranno prese in considerazione domande che dovessero pervenire oltre il predetto termine, **pur se spedite in data antecedente la scadenza**.

7. La domanda deve essere inviata anche in formato .doc alla e-mail arlef@regione.fvg.it entro il termine di cui al punto 6.

8. L'ARLeF non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del partecipante, né per eventuali disguidi postali, informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

9. L'ARLeF procederà al controllo delle dichiarazioni contenute nella domanda, ai sensi degli artt. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000 e qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto prescritto dall'art. 76 della predetta normativa in materia di sanzioni penali.

Articolo 7

(Disposizioni inerenti alla pluriennalità del bando)

1. In sede di presentazione della domanda, il richiedente è tenuto a redigere per ciascuna annualità quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, lettera b). Nella redazione delle attività previste per annualità successive alla prima, il richiedente è tenuto a predisporre un preventivo di spesa di importo pari o inferiore a quello previsto per la prima annualità.

2. L'entità del finanziamento delle annualità successive alla prima sarà disposta, su proposta del Comitato tecnico-scientifico, con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata a valere sul Bilancio di riferimento di ciascuna annualità, compatibilmente alla capienza dei relativi capitoli. In ogni caso il finanziamento non potrà essere superiore a quello concesso nella prima annualità. Se non vi sarà sufficiente capienza di Bilancio ovvero se i competenti organi dell'ARLeF decideranno di destinarla per altre finalità, nulla sarà dovuto al beneficiario.

3. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 2 è adottata successivamente all'approvazione della rendicontazione riferita agli esercizi precedenti e all'acquisizione della documentazione comprovante il mantenimento dei requisiti di accesso ai contributi previsti dal Regolamento, nonché alla presentazione, anche per le annualità successive alla prima, della documentazione prevista dall'articolo 6.

4. Il beneficiario, nella realizzazione del progetto nelle annualità successive alla prima, è tenuto ad attenersi a quanto riportato nella documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3 del Regolamento.

5. Ai fini della formulazione della proposta di cui al comma 2, il Comitato tecnico-scientifico effettua il monitoraggio delle iniziative progettuali, anche richiedendo ai beneficiari relazioni scritte, audizioni e ogni ulteriore documentazione inerente al progetto ovvero sottoponendo ai destinatari del progetto eventuali questionari.

Articolo 8 (Disposizioni speciali)

1. All'interno della domanda è obbligatorio indicare nominativi e breve curriculum dei docenti, nonché la bibliografia eventualmente sottoposta ai frequentanti.

2. I corsi dovranno essere strutturati come segue:

a) parte introduttiva con elementi di politica linguistica, di normalizzazione, etc. (valore della grafia unificata; cos'è la lingua comune e la "lingua tetto" e a cosa serve; differenze tra lingua comune e grafia ufficiale; le varianti: possibilità di interazione tra lingua comune e varianti; elementi veloci e sintetici sulla necessità di lavorare sulla lingua e quindi, per esempio, sui neologismi; informazioni di base sulle leggi di tutela e sugli enti quali l'ARLeF etc).

b) presentazione degli strumenti informatici (GDBTF, correttore ortografico e altri strumenti in rete, utilizzabili gratuitamente) con dimostrazione di come si utilizzano;

c) panoramica sugli strumenti didattici e linguistici aggiornati a disposizione, secondo le indicazioni fornite dall'ARLeF;

d) somministrazione di un test di ingresso e di un test finale, secondo le indicazioni fornite dall'ARLeF.

3. Il contributo dell'ARLeF per l'iniziativa progettuale inerente all'obiettivo 2 riguarda esclusivamente l'insegnamento della lingua friulana per un numero di ore non inferiore a 25. Eventuali ulteriori contenuti del corso dovranno essere a carico esclusivo del richiedente e comunque non potranno superare il 20% delle ore dedicate all'insegnamento della lingua. Nella relazione finale, il beneficiario sarà tenuto a comunicare i nominativi e gli indirizzi dei frequentanti – acquisita la relativa autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – unitamente alla copia dei test di ingresso e finali effettuati.

4. Ai fini di una approfondita valutazione delle iniziative progettuali, il CTS si riserva, in fase di istruttoria, di richiedere ulteriori informazioni circa le proposte formulate.

Articolo 9 (Uso della lingua friulana e della grafia ufficiale)

1. Le iniziative progettuali finanziate a valere sul presente bando sono svolte esclusivamente in lingua friulana. Eventuali deroghe possono essere concesse dal Comitato tecnico-scientifico dell'ARLeF qualora siano debitamente motivate.

2. I materiali promozionali, i comunicati stampa e in generale la comunicazione sul progetto andranno effettuati almeno in lingua friulana.

3. Per i materiali scritti è utilizzata la grafia ufficiale della lingua friulana.

Articolo 10 (Diritto utilizzo materiali e manleva)

1. Il beneficiario, all'atto della presentazione della domanda, dichiara se intende cedere all'ARLeF, a titolo gratuito e in perpetuo, il diritto di utilizzare, divulgare, riprodurre e permettere l'utilizzo a terze parti senza ulteriori oneri dei materiali realizzati nell'ambito dell'iniziativa progettuale. In tale caso, all'atto della rendicontazione, esso dovrà detenere la piena titolarità di sfruttamento e/o di riproduzione dei beni stessi, impegnandosi a tenere indenne l'ARLeF da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o

responsabilità ad essi relativi (comprese le spese legali) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti protetti dalla legge.

Articolo 11

(Spese ammissibili e spese non ammissibili)

1. La determinazione della spesa ammissibile a contributo è effettuata sulla base della verifica di coerenza e congruità tra le previsioni recate dalla relazione illustrativa dell'iniziativa progettuale proposta ed il preventivo particolare di spesa, con le seguenti specificazioni:

- a) le spese per oneri fiscali, previdenziali, assicurativi sono ammissibili qualora siano obbligatorie per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico;
- b) le spese per il personale dipendente sono ammissibili solo limitatamente ai giorni/ore-lavoro effettivamente riferiti all'iniziativa progettuale e impiegati per conseguire i risultati della stessa;
- c) le spese di ospitalità sono ammissibili solo se coerenti con l'iniziativa progettuale e comunque entro il limite massimo del 10 per cento del costo totale della stessa;
- d) l'Iva è ammissibile solo se non può essere recuperata o recuperabile e costituisce un costo per il beneficiario;
- e) le spese generali sono ammissibili solo se coerenti con l'iniziativa progettuale e comunque entro il limite massimo del 10 per cento del costo totale della stessa.

2. Non sono ammissibili le spese:

- a) di rappresentanza;
- b) per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati;
- c) per l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari;
- d) per oneri finanziari, ammende, penali, interessi, spese legali.

3. Le spese sono sostenute fra il termine iniziale e finale di realizzazione delle iniziative progettuali e sono comprovate da fatture quietanziate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Articolo 12

(Criteri di valutazione e di priorità)

1. Ai fini della valutazione delle iniziative progettuali sono applicati i criteri previsti dall'articolo 8 del Regolamento, tenendo conto degli indicatori di cui all'allegato "A" dello stesso.

Articolo 13

(Graduatoria delle iniziative progettuali, quantificazione e concessione del contributo)

1. Ai fini della formulazione della graduatoria, della quantificazione del contributo e della sua concessione si applicano le norme previste dal Regolamento.

Articolo 14

(Erogazione del contributo)

1. L'erogazione in via anticipata del contributo è pari al 50 per cento del suo importo e può essere effettuata sulla base di specifica richiesta del beneficiario. L'erogazione del saldo è in ogni caso subordinata all'accertamento della regolarità del rendiconto e alla verifica del raggiungimento dei risultati previsti.

2. L'erogazione in via anticipata è effettuata con decreto del Direttore compatibilmente con le disponibilità di cassa dell'ente.

Articolo 15

(Rendicontazione)

1. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa il beneficiario si impegna a presentare:

- a) una relazione dettagliata sull'attività svolta ai fini della verifica dei risultati conseguiti;
- b) la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa progettuale, secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e dall'articolo 12 del Regolamento.

2. In sede di rendicontazione andranno consegnate almeno due copie di qualsiasi materiale prodotto nel corso del progetto, nonché i file degli stessi secondo le indicazioni fornite dall'ARLeF.

Articolo 16

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali forniti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, per le finalità di gestione del presente bando e successivamente all'eventuale concessione del contributo, per le finalità inerenti alla gestione dello stesso, dal responsabile del trattamento dei dati nominato dall'ARLeF.

Articolo 17

(Responsabile del procedimento)

1. Responsabile del procedimento è il dott. William Cisilino, Direttore dell'ARLeF.

2. Per informazioni sul bando è possibile telefonare al n. 0432/555881, o scrivere alla e-mail: tiziana.decaneva@regione.fvg.it.

Articolo 18

(Rinvio)

1. Per quanto non specificato dal presente bando, si intendono richiamate le norme previste dal Regolamento.

Udine, 4 novembre 2015

**f.to Il Direttore
dott. William Cisilino**